

Sunti di messaggi del Consiglio federale all'Assemblea federale

In questa rubrica è dato un sunto dei messaggi e dei rapporti del Consiglio federale all'Assemblea federale, non pubblicati in traduzione italiana integrale. Nella parentesi finale (prima parte) è fatto riferimento alla pubblicazione degli originali nelle edizioni tedesca e francese del Foglio federale. Per l'ordinazione dei medesimi all'Ufficio degli stampati della Cancelleria federale basta indicare la segnatura (seconda parte della parentesi).

10 agosto 1965

Messaggio per l'approvazione dei due trattati germano-svizzeri sulla rettificazione di frontiera nel settore Costanza-Neuhausen am Rheinfall e sull'inclusione di Büsingen am Hochrhein nel territorio doganale svizzero

Il messaggio è diviso in tre parti:

- I. Trattato sulla rettificazione della frontiera,
- II. Inclusione di Büsingen,
- III. Valutazione generale dei trattati.

La *prima parte* s'apre con la descrizione della situazione attuale. Il tracciato della frontiera germano-svizzera lungo il Cantone di Sciaffusa va annoverato fra i più complicati di tutto il perimetro elvetico. Senza riguardo per la configurazione del terreno (corsi d'acqua, colline, ecc.), esso corre in modo illogico a formar sacche profonde or sull'uno or sull'altro lato. Quest'insolito quadro confinario si spiega con le vicende storiche del Cantone, circondato, ancora nel 1803, da tutt'una serie di minuscole entità territoriali tedesche. Il messaggio procede con un'ampia descrizione storica degli sforzi fatti per giungere a un tracciato più logico.

Nel secondo capitoletto di questa prima parte esso passa a fare la cronaca dei negoziati e a spiegarne le differenti fasi. Nel terzo capitoletto sono descritte le grandi linee del trattato. Nel quarto, il testo (di cui son parte integrante i piani che diamo in allegato) viene adeguatamente commentato, disposto per disposto:

- Art. 1, base dell'accordo, regola lo scambio dei territori, giusta i piani allegati ;
- Art. 2, istituisce la commissione tecnica mista ;

- Art. 3 e 4, scambi particolari ;
- Art. 5, comunicazioni ;
- Art. 6, diritti della filanda sulla Wutach ;
- Art. 7, clausola del « Land Berlin » ;
- Art. 8, ratifica ed entrata in vigore ;
- Protocollo finale (parte integrante dell'accordo), questioni speciali.

Con ciò è chiusa la prima parte e viene affrontato il problema dell'inclusione di Büsingen nel territorio doganale svizzero. Anche questa *seconda parte* s'apre con la descrizione della situazione attuale. Il Comune germanico di Büsingen am Hochrhein è completamente separato dal territorio della Repubblica federale essendo totalmente circondato da terre svizzere. L'incluso di Büsingen ha una superficie di 762,64 ettari e contava, il 31 dicembre 1962, 904 abitanti.

Il messaggio, dopo quest'introduzione al problema, passa a ritracciare l'evoluzione politica del territorio, le sue relazioni economiche con la Svizzera ed infine gli inconvenienti della situazione presente.

Nel secondo capitolo il messaggio discute i negoziati avviati (verso gli anni « cinquanta ») per risolvere il problema di Büsingen. Il capitolo successivo è dedicato alla presentazione delle grandi linee del trattato uscito da quei negoziati: diritto svizzero applicabile a Büsingen ; perseguimento penale per infrazioni a quel diritto ; polizia degli stranieri e disciplinamento del mercato del lavoro ; assistenza giudiziaria ; statuto dei funzionari delle due Parti contraenti ; disposti vari. Il quarto capitoletto analizza partitamente, per titoli e per articoli, il testo del trattato:


- Art. 1, norma affermante che, nonostante la sua appartenenza politica alla Repubblica federale di Germania, Büsingen è incluso nel territorio doganale svizzero ;
- Art. 2, determinazione delle materie regolate dal diritto svizzero in virtù dell'inclusione di cui sopra ;
- Art. 3, procedura esperibile allorchè le autorità svizzere fan valere un credito dedotto dal diritto svizzero applicabile nell'incluso, contro un abitante del medesimo ;
- Art. 4, partecipazione delle autorità germaniche per le garanzie doganali ;
- Art. 6-8, legislazione agricola ;
- Art. 9 e 10, legislazione sanitaria ;
- Art. 11, imposizione dei distillati ;
- Art. 12, divieto dell'acquisto di armi ;
- Art. 13, obbligo della Repubblica federale di autorizzare la fabbricazione di polveri ed esplosivi in Büsingen unicamente nei limiti dei bisogni locali ;
- Art. 14, giudizio delle infrazioni ed esecuzione delle sentenze ;
- Art. 15, garanzie per il perseguimento penale ;

- Art. 16, assenza di controlli confinari ;
- Art. 17, sorveglianza sanitaria di frontiera ;
- Art. 18, soggiorno in Büsingen di cittadini di Paesi terzi ;
- Art. 19-22 polizia degli stranieri e mercato del lavoro ; industria e commercio ;
- Art. 23, motoveicoli ;
- Art. 24, norma che la giurisdizione penale delle Parti resta intera all'infuori delle deroghe previste dal trattato ; estensione del campo di applicazione della legislazione delle Parti ; casi speciali ; delitti militari, fiscali, politici ;
- Art. 25, obbligo sussidiario delle Parti nel perseguimento d'infrazioni ; spese e sborsi della procedura ;
- Art. 26, escussione dei testi domiciliati in Büsingen ;
- Art. 27, riconsegna, senza speciale procedura, dei cittadini svizzeri arrestati da funzionari germanici per fatti commessi in Büsingen ;
- Art. 28, sentenze penali estere ;
- Art. 29, trasferimento in Germania attraverso il territorio svizzero, senza speciale procedura, di persone non svizzere, arrestate in Büsingen ;
- Art. 30, assistenza giudiziaria ;
- Art. 31 a 38, diritti ed obblighi particolari di autorità e funzionari ;
- Art. 39 a 44, disposizioni finali ;
- Protocollo finale (che è parte integrante dell'accordo), definizioni e disposti particolari.

La *terza ed ultima parte* del messaggio, dedicata ad una valutazione globale dei nuovi trattati, conclude constatando che si è riusciti ad impostare soluzioni soddisfacenti sia per la correzione della frontiera sia per la situazione giuridica complessa dell'incluso di Büsingen. Fondandosi su questa valutazione positiva, il messaggio raccomanda alle Camere l'approvazione dei due decreti federali (l'uno per il nuovo tracciato confinario, l'altro per l'inclusione di Büsingen) di cui reca i testi in allegato, corredati ognuno dei rispettivi trattati e protocolli.

(1965 II, *ted.* p. 1125, *franc.* p. 1153 — 10. VIII. 1965, N. 9292).


Piano N° 1
DOGANA DI KREUZLINGEN



Leggenda:

- 18--- vecchia frontiera
- +++15+++ frontiera nuova
-  ceduto alla Svizzera
-  ceduto alla Germania

Piano N° 2
BLEICHEHOF



von Schiemen
(Feldweg)

GERMANIA

416

417

417A

417B

418

417

417A

418


von Steina Rh

Bleichehof


SVIZZERA

Leggenda:

-  vecchia frontiera
-  frontiera nuova
-  ceduto alla Svizzera



Piano N° 3
LITZELSHAUSEN E RIEDERN



Leggenda:

vecchia frontiera


frontiera nuova

ceduto alla Svizzera



ceduto alla Germania

Piano N° 4
RAMSEN-FRONTIERA

GERMANIA




Leggenda:

-  vecchia frontiera
-  frontiera nuova
-  ceduto alla Svizzera


Leggenda:

-  vecchia frontiera
-  frontiera nuova
-  ceduto alla Svizzera
-  ceduto alla Germania

Piano N° 5
VERENAHOF




Piano N° 7
STRADA DI NEUHAUSEN JESTETTEN



Leggenda:

-  vecchia frontiera
-  frontiera nuova
-  ceduto alla Svizzera
-  ceduto alla Germania

Piano N° 8
WUTACH
ed OBERWIESEN




Leggenda:

-  vecchia frontiera
-  frontiera nuova
-  ceduto alla Svizzera
-  ceduto alla Germania

SVIZZERA

GERMANIA

Piano N° 9
WUTACH



Leggenda:

-  vecchia frontiera
-  frontiera nuova
-  ceduto alla Svizzera
-  ceduto alla Germania

SVIZZERA

Sunti di Messaggi del Consiglio federale all'Assemblea federale

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1965
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	39
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	30.09.1965
Date	
Data	
Seite	856-867
Page	
Pagina	
Ref. No	10 155 477

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.